



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 32 del 19 Marzo 2020

**ORDINANZA N. 9 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI/PRESTITI FACENTI CAPO ALLE SOCIETÀ IN-HOUSE ABRUZZO SVILUPPO S.P.A. E FL.R.A. S.P.A. UNIPERSONALE.**

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

##### ORDINANZE

##### PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

##### ORDINANZA 18.03.2020, N. 9

Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale..... 4

## PARTE I

## Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

## ATTI DELLA REGIONE

## ORDINANZE

## PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 18.03.2020, N. 9

**Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale.***Il Presidente*

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 9 del 18 marzo 2020

Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società *in-house* Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 14 agosto 1981, n. 32 e s.m.i.;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del ed in particolare l'articolo 55 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19;

RICHIAMATA la legge regionale 20 luglio 2002, n. 16 recante “*Interventi a sostegno dell'economia*” pubblicata nel BURA n. 16 del 7 agosto 2002 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Linea di Attività I.2.2 del POR FESR 2007/2013 – Bando Start Up/ Start Hope;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta regionale del 15 giugno 2017, n. 314 recante “*Fondo Microcredito FSE. Disinvestimento della contribuzione del PO FSE Abruzzo 2007/2013 e disposizioni di liquidazione. Affidamento diretto della gestione ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. e ulteriori determinazioni*”;

RICHIAMATA la legge regionale 28 aprile 2000 n. 77 e s.m.i. recante “*Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo*” pubblicata nel BURA n. 16 del 9 giugno 2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che relativamente al Programma 2012-2014 di attuazione della L.R. 77/2000 risultano ancora in itinere oltre 80 pratiche che devono concludere il progetto di investimento e/o rendicontare le spese sostenute nei prossimi mesi e per le quali lo stato di emergenza costituisce oggettiva impossibilità nella realizzazione degli interventi e nei relativi adempimenti contabili e amministrativi;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio regionale abruzzese,

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATE le notevoli difficoltà economiche e finanziarie che le imprese abruzzesi stanno vivendo a causa della situazione emergenziale causata dall'epidemia da COVID-19 che ha imposto – in base alle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 – la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività dei servizi alla persona, la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili;

PRESO ATTO che l'art. 55, comma 2 lettera c) stabilisce che: “*Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: [...]*

*c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30*

*settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”;*

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità;

## ORDINA

### INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE GESTITE DALLA SOCIETÀ ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.

1. Per tutte le misure connesse al I, II, III Avviso pubblico per l'erogazione di microcredito e Riapertura termini del III Avviso di cui al Fondo Microcredito FSE, nonché per le misure connesse all'Avviso Micro.Crescita più e all'Avviso Sostegno alle Imprese del 13/11/2018 di cui al Fondo Microcredito FSE – Nuove Misure 2018, il rimborso dei prestiti ad oggi concessi dalla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. è sospeso a partire dalla rata del mese di marzo 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020.
2. Possono beneficiare della sospensione e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento i soggetti che sono in regola con i pagamenti al momento della pubblicazione della presente ordinanza, ovvero i soggetti che regolarizzano la loro posizione prima della presentazione della richiesta, ivi inclusi coloro che a seguito di provvedimenti di revoca hanno già sottoscritto un nuovo piano di rientro e fatta eccezione per coloro che non intendano avvalersi della sospensione.
3. Tutti i termini perentori in corso posti a carico dei soggetti beneficiari dei prestiti concessi da Abruzzo Sviluppo relativi alle misure di cui al punto 1 stabiliti nei rispettivi avvisi (ad esempio termine per completare il progetto, termine per la rendicontazione, termine per la richiesta di variazione, ecc.) con scadenza dal 1 marzo 2020 sono sospesi fino al 30 settembre 2020.
4. La società Abruzzo Sviluppo S.p.A. deve attivarsi dal punto di vista operativo, al fine di dare attuazione alla presente ordinanza, fornendo ai beneficiari tutte le opportune informazioni e modalità per attivarsi presso gli istituti di credito interessati dall'ordinanza.
5. Durante la durata del periodo di sospensione dei pagamenti non sarà applicato alcun tasso di interesse.
6. La società Abruzzo Sviluppo S.p.A. deve attivarsi al fine di dare la più ampia diffusione alla presente ordinanza.

### INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE GESTITE DALLA SOCIETÀ FI.R.A. S.P.A. UNIPERSONALE

#### **A. Legge Regionale 20 luglio 2002, n. 16 recante “Interventi a sostegno dell'economia”**

1. Per tutti gli interventi connessi all'attuazione della Legge Regionale 20 luglio 2002, n. 16 il rimborso dei prestiti ad oggi concessi dalla società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale è sospeso a partire dalla rata del mese di marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020.
2. Possono beneficiare della sospensione e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento i soggetti che sono in regola con i pagamenti, coloro che hanno presentato un piano di rientro delle morosità pregresse e fatta eccezione per coloro che non intendano avvalersi della sospensione.
3. Tutti i termini perentori in corso posti a carico dei soggetti beneficiari delle misure di cui al punto 1 stabiliti nei rispettivi avvisi (ad esempio termine per completare il progetto, termine per la rendicontazione, termine per la richiesta di variazione, ecc.) con scadenza dal 1 marzo 2020 sono sospesi fino al 30 settembre 2020.

4. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale deve attivarsi dal punto di vista operativo, fornendo ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare attuazione alla presente ordinanza.
5. Durante la durata del periodo di sospensione dei rimborsi non sarà applicato alcun tasso di interesse.
6. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale deve attivarsi al fine di dare la più ampia diffusione alla presente ordinanza.

**B. Linea di Attività I.2.2. del POR FESR Abruzzo 2007/2013 – Bando Start Up/Start Hope**

1. per tutte le misure connesse alla Linea di Attività I.2.2. del POR FESR Abruzzo 2007/2013 – Bando Start Up/Start Hope, è autorizzata fino al 30 settembre 2020 la proroga del rimborso delle quote di partecipazione in scadenza, detenute dalla Regione Abruzzo regionale per il tramite della società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale.
2. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale deve attivarsi dal punto di vista operativo, fornendo ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare attuazione alla presente ordinanza.
3. Durante la durata del periodo di sospensione dei rimborsi non sarà applicato alcun tasso di interesse.
4. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale deve attivarsi al fine di dare la più ampia diffusione alla presente ordinanza.

**C. L.R. 28 aprile 2000 e s.m.i. n. 77 recante “Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo”**

1. Per tutti gli interventi connessi all’attuazione della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77 – Programma di attuazione 2012-2014, il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti è sospeso a partire dal 1 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020.
2. Possono usufruire della sospensione i beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere, fatta eccezione per coloro che non intendano avvalersi di tale possibilità.
3. Tutti i termini perentori in corso posti a carico dei soggetti beneficiari delle misure di cui al punto 1 stabiliti nei rispettivi avvisi (ad esempio termine per completare il progetto, termine per la rendicontazione, termine per le richieste di varianti, ecc.) con scadenza dal 1 marzo 2020 sono sospesi fino al 30 giugno 2020.
4. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale, soggetto responsabile dell’attuazione, fornirà ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare attuazione alla presente ordinanza.
5. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale si attiverà per la più ampia diffusione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Giunta Regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei soggetti interessati dagli interventi di sostegno.

Direttore regionale  
del Dipartimento Sviluppo Economico  
*Firmato digitalmente*

Il Presidente  
Marco Marsilio  
*Firmato digitalmente*



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)